

STATUTO

M33 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE 7

Numero REA: RM - 1486312

Codice fiscale: 13966671003

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 156477	Raccolta n. 32087
COSTITUZIONE DI SOCIETA'	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di luglio in	
Roma e nel mio studio in Via del Circo Massimo n. 9	
27 luglio 2016	
Innanzi a me Dott. Fernando De Paola, Notaio in Roma, i-	
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,	
Velletri e Civitavecchia, è presente il signor:	
RENDINA Ivan , nato a Roma il 6 maggio 1994, ivi residente in	
Via Valfioriana n. 34, codice fiscale RND VNI 94E06 H501Q.	
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-	
sonale io Notaio sono certo, mi ha richiesto per far constare	
con atto pubblico quanto segue:	
E' costituita una società a responsabilità limitata denomina-	
ta "M33 Società a responsabilità limitata" con unico socio ,	
con sede nel Comune di Roma.	
Ai soli fini della richiesta di iscrizione presso il Registro	
delle Imprese il comparente dichiara che l'indirizzo attuale	
della sede sociale é in Roma, Via Valfloriana n. 36.	
Il capitale sociale é di Euro 10.000,00 (diecimila virgola	
zero zero) e viene sottoscritto e conferito interamente dal-	
l'unico socio RENDINA Ivan.	
Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai rispettivi	
conferimenti.	

	La somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari	
	all'intero capitale sociale viene versato dal socio unico	
	RENDINA Ivan a mezzo assegno circolare n. 3701067968-00 emes-	
	so dalla Banca Popolare di Milano.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016 .	
	Viene affidata l'amministrazione della società ad un ammini-	
	stratore unico, con i più ampi poteri di ordinaria e straor-	
	dinaria amministrazione e di rappresentanza, fino a revoca o	
	a rinuncia, al signor RENDINA Ivan il quale presente accetta	
	la carica conferitagli.	
	L'organo amministrativo in persona di RENDINA Ivan dichiara	
	di ricevere in consegna il suddetto assegno circolare e si	
	impegna a versarli sul conto corrente intestato alla società.	
	Tutte le spese per la costituzione sono a carico della so-	
	cietà, per un importo di circa euro 2.200,00 (duemiladuecento	
	virgola zero zero).	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono rego-	
	late dai patti sociali qui di seguito riportati:	
	"ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata	
	denominata "M33 Società a responsabilità limitata"	
	La durata della società é fissata al 31 (trentuno) dicembre	
	2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata dall'assem-	
	blea dei soci.	
	ART. 2 - La società ha sede in Roma.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire ovunque unità	

	locali, succursali, filiali e uffici; trasferire la sede so-	
	ciale nell'ambito del Comune; spetta invece all'assemblea	
	dei soci decidere il trasferimento della sede in un Comune	
	diverso o istituire sedi secondarie.	
	ART. 3 - La società ha per oggetto principale l'organizzazio-	
	ne e la gestione di eventi motoristici e non, l'organizzazio-	
	ne e la presentazione di fiere, mostre, esposizioni, campio-	
	nati e trofei; la produzione, l'allestimento e il noleggio di	
	stands ed attrezzature per eventi sportivi e propagandistici,	
	nonchè l'organizzazione, anche per conto terzi, di gare ed e-	
	venti sportivi in genere; l'allestimento di mezzi da competi-	
	zione (auto,moto, fuoristrada, kart, moto d'acqua, camion,	
	motoscafi) e mezzi di supporto (camion, camper, carrelli,	
	furgoni); la vendita di automobili nuove e usate; la vendita	
	e noleggio di attrezzature per uso sportivo e non come auto,	
	moto, fuoristrada, kart, moto d'acqua, camion motoscafi e	
	mezzi di supporto camion, camper, carrelli, furgoni e la ven-	
	dita e il noleggio sia di accessori che di abbigliamento per	
	uso sportivo motoristico, nonchè pneumatici, motori, olii,	
	lubrificanti, componenti meccanici in genere, ricambi in ge-	
	nere; autoofficina per gestione proprio e/o conto terzi; la	
	creazione e la produzione di attrezzature, accessori ed arti-	
	coli di abbigliamento per il settore motoristico sportivo e	
	stradale, la gestione sportiva di dilettanti e professionisti	
	sportivi, piloti, atleti in genere con supporto tecnico, lo-	

	zioni, mostre, rassegne, convegni attinenti le attività sopra	
	precisate; la vendita per corrispondenza di beni e servizi	
	attinenti al contenuto delle pubblicazioni edite; la produ-	
	zione, l'acquisto e la cessione di programmi televisivi in I-	
	talia ed all'estero; l'acquisto, la vendita in Italia e al-	
	l'estero dei diritti per lo sfruttamento commerciale e per la	
	trasmissione radiotelevisiva diffusa per via elettronica, sa-	
	tellitare, cavo, etere, internet o con qualsiasi altro mezzo,	
	di eventi sportivi, artistici e dello spettacolo e di immagi-	
	ni pubblicitarie; l'acquisto, la vendita di spazi e diritti	
	pubblicitari; la gestione di budget pubblicitari, le sponso-	
	rizzazioni.	
	La società potrà inoltre organizzare e/o gestire corsi per	
	addestramento didattico relativi a guida sicura, sportiva e a	
	mezzi speciali quali autoambulanze o mezzi per la pubblica	
	sicurezza, per il conseguimento di varie licenze nell'ambito	
	dello sport automobilistico.	
	La società potrà altresì effettuare la gestione diretta e/o	
	indiretta, l'affitto di aziende e/o rami di azienda inerenti	
	le attività sopra elencate; la costruzione, il restauro, la	
	ristrutturazione e la manutenzione di edifici civili, indu-	
	striali, monumentali e loro parti, compresi gli impianti e le	
	opere connesse ed accessorie, lavori e scavi archeologici, o-	
	pere murarie relative ai complessi per la produzione e di-	
	stribuzione di energia, demolizioni, sterri e lavori di terra	

	con eventuali opere connesse; l'installazione, la trasforma-	
	zione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti di qual-	
	siasi genere.	
	Inoltre la societa' potrà effettuare l'acquisto e la vendita,	
	la permuta, la locazione di immobili di qualsiasi natura,	
	sia in proprio che per conto terzi; la produzione, il commer-	
	cio, la rappresentanza e la brevettazione di prodotti e mate-	
	riali per l'edilizia.	
	La società potrà effettuare qualsiasi operazione direttamente	
	o indirettamente connessa con l'attività prevalente, potrà	
	compiere attività accessorie, di natura commerciale e immobi-	
	liare ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili	
	nell'interesse sociale; potrà altresì prestare garanzie reali	
	e personali, incluse le fidejussioni, anche per conto di ter-	
	zi, assumere partecipazioni in altre società italiane ed e-	
	stere aventi scopi analoghi o complementari al proprio.	
	Le suddette attività devono essere tutte non prevalenti ri-	
	spetto all'attività principale, non nei confronti del pubbli-	
	co e strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	Art. 4 - Il capitale sociale é di Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	Possono essere conferiti, oltre il denaro, beni in natura,	
	crediti, prestazioni d'opera o di servizi, anche in caso di	
	aumento del capitale sociale; è necessaria la relazione giu-	

	rata di un esperto che determini il valore del conferimento	
	non in denaro, ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.	
	ART. 5 - Il capitale sociale potrà essere aumentato a paga-	
	mento mediante nuovi conferimenti o a titolo gratuito median-	
	te passaggio di riserve ed altri fondi disponibili a capita-	
	le, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da a-	
	dottarsi con le maggioranze previste ai sensi del successivo	
	art. 12).	
	La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le	
	modalità ed i termini entro i quali puo' essere esercitato il	
	diritto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481 bis del	
	Codice Civile. L'aumento di capitale non può essere attuato	
	fin quando i conferimenti precedentemente sottoscritti non	
	sono stati integralmente eseguiti.	
	In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi con-	
	ferimenti spetta ai soci il diritto di opzione per la sotto-	
	scrizione dell'aumento di capitale in proporzione alle parte-	
	cipazioni da essi possedute. Per la parte di capitale non	
	sottoscritta, i soci che hanno esercitato il diritto di op-	
	zione hanno diritto di prelazione.	
	Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di	
	ciascun socio resta immutata.	
	L'aumento puo' essere attuato anche mediante offerta di quo-	
	te di nuova emissione a favore di terzi, salvo il caso di au-	
	mento conseguente a una riduzione del capitale sociale per	

	perdite al di sotto del minimo legale; ai soci che non hanno	
	consentito alla decisione spetta il diritto di recesso a nor-	
	ma del successivo art. 20).	
	Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità	
	previste dall'art. 2482 e seguenti del C.C. mediante delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggio-	
	ranze previste dal successivo art. 12).	
	In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può	
	essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale,	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione del-	
	l'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della	
	società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del	
	revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di	
	tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere con-	
	fermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo	
	verbale.	
	Art. 6) E' consentita ai soci l'attribuzione di partecipazio-	
	ni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. I di-	
	ritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla	
	partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	Le quote di partecipazione sono trasferibili liberamente per	
	atto tra vivi; in caso di trasferimento delle quote spetta ai	
	soci il diritto di prelazione che dovrà esercitarsi entro	
	venti giorni dal ricevimento della comunicazione con lettera	
	raccomandata, specificando le generalità del cessionario, il	

	prezzo e le modalità di pagamento della quota che si intende	
	trasferire.	
	Le partecipazioni sono intrasferibili per successione mortis	
	causa; agli eredi del socio defunto spetta il diritto di rim-	
	borso della partecipazione in proporzione al valore del pa-	
	trimonio sociale, determinato ai sensi del successivo art.	
	20) alla data di apertura della successione.	
	Art. 7) I soci potranno effettuare a favore della società,	
	su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto	
	capitale da utilizzare a copertura di eventuali perdite o a	
	diretto aumento del capitale sociale o finanziamenti sia	
	fruttiferi che infruttiferi, osservate le vigenti norme in	
	materia fiscale e creditizia, con o senza diritto al rimborso	
	della somma versata, nel rispetto delle condizioni poste dal-	
	l'art. 2467 Codice Civile e seguenti.	
	Art. 8) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopon-	
	gono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo e la sua revoca;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei membri del-	
	l'organo di controllo e del presidente dell'organo di con-	

	trollo o del revisore e la loro revoca;	
	d) le modificazioni dei patti sociali;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con	
	il metodo assembleare, anche con il metodo del consenso e-	
	spresso per iscritto.	
	Tale metodo prevede che ciascun socio ha facoltà di inviare	
	una proposta all'organo amministrativo, che dovrà darne co-	
	municazione agli altri soci a mezzo raccomandata o altro i-	
	doneo mezzo di comunicazione; i soci entro i tre giorni suc-	
	cessivi alla comunicazione dovranno trasmettere alla società	
	una dichiarazione di consenso o di diniego.	
	La decisione é adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento che abbia riportato il voto favorevole del	
	51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.	
	Il procedimento di acquisizione del consenso espresso per i-	
	scritto non é soggetto a particolari vincoli, purché sia as-	
	sicurato a ciascun socio il diritto di partecipazione alla	
	decisione ed alla adeguata preventiva informazione dell'argo-	
	mento oggetto della decisione.	
	Art. 9) L'assemblea é convocata dall'organo amministrativo	
	nella sede sociale o altrove purché in Italia o nel territo-	
	rio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le sue de-	

	liberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, an-	
	corché non intervenuti o dissenzienti.	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 8)	
	sub d) ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previ-	
	sti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quan-	
	do lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale,	
	le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o entro centoottanta giorni quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili ai soci dedotto il 5 % (cinque percento) da	
	destinare alla riserva legale fino a che questa non avrà rag-	
	giunto il quinto del capitale sociale. Gli utili verranno di-	
	stribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di	
	partecipazione; salvo che gli stessi con la relativa decisio-	
	ne di approvazione del bilancio non deliberano speciali pre-	
	levamenti a favore di riserve straordinarie o di altra desti-	
	nazione, oppure dispongano di mandarli in tutto o in parte ai	
	successivi esercizi.	

	Art. 10) La convocazione dell'assemblea deve avvenire con	
	lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo ri-	
	sultante dagli atti della società.	
	La comunicazione che deve contenere il giorno, il luogo, l'o-	
	ra e l'elenco delle materie da trattare deve pervenire ai so-	
	ci almeno quattro giorni prima dell'adunanza.	
	Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea puo'	
	farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche	
	non socio purchè non sia amministratore, né organo di con-	
	trollo, né dipendente della società.	
	Art. 11) L'assemblea é presieduta dall'amministratore unico,	
	da uno dei due amministratori o dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, ovvero, in mancanza, da persona indicata	
	dalla maggioranza dei soci. L'assemblea nomina un segretario,	
	l'assistenza del quale non é necessaria quando il verbale é	
	redatto da un Notaio.	
	Art. 12) L'assemblea é regolarmente costituita con la presen-	
	za di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno	
	per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favo-	
	revole della maggioranza del capitale sociale dei soci pre-	
	senti. Per le ipotesi previste dai numeri 4) e 5) del secondo	
	comma dell'art. 2479 C.C. e per le decisioni relative alla	
	nomina ed alla revoca degli amministratori é richiesto il	
	voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquan-	

	tuno per cento) del capitale sociale.	
	Le assemblee possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e sia loro consentito seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione.	
	Art. 13) La società potrà essere amministrata da:	
	a) un Amministratore Unico;	
	b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;	
	c) due o più amministratori.	
	Gli amministratori vengono eletti anche fra i non soci, durano in carica fino a revoca o a rinuncia o per il periodo di tempo che sarà stabilito dai soci all'atto della nomina. Qualora la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi elegge il Presidente se non è stato nominato dai soci all'atto della nomina.	
	Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri, specificando nelle relative deliberazioni le attribuzioni e le facoltà.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, a scelta del Presidente, nella sede sociale o altrove purché nello stesso Comune ove si trova la sede sociale e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un amministratore.	
	Le decisioni possono essere adottate anche mediante il siste-	

	ma del consenso espresso per iscritto, sulla base di un docu-	
	mento dal quale dovrà risultare l'argomento oggetto della de-	
	cisione secondo le modalità indicate nel precedente art. 8).	
	Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.	
	Quando il Consiglio di Amministrazione é composto da due mem-	
	bri le deliberazioni devono essere adottate con il consenso	
	di entrambi.	
	Con riferimento alle materie indicate nell'art. 2475 ultimo	
	comma C.C., le decisioni debbono adottarsi mediante delibera-	
	zione collegiale.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la	
	presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti.	
	La convocazione dovrà farsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. o mediante altro mezzo idoneo che pervenga ai consiglie-	
	ri almeno quattro giorni prima della riunione stessa.	
	Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza o video-	
	conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano es-	
	sere identificati e sia loro consentito seguire le discussio-	
	ni ed intervenire in tempo reale alla trattazione.	
	Art. 15) All'organo amministrativo puo' essere riconosciuto	
	un compenso annuo da stabilirsi di volta in volta con deci-	
	sione dei soci, con la previsione del trattamento di fine	
	mandato.	

	Art. 16) L'amministratore unico, il Consiglio di Amministra-	
	zione o i due o più amministratori devono provvedere alla ge-	
	stione della società e sono investiti dei più ampi poteri di	
	amministrazione ordinaria e straordinaria per il compimento	
	di tutte le attività occorrenti al raggiungimento degli scopi	
	sociali, che non siano per legge riservate in modo tassativo	
	ai soci e fatti salvi i limiti stabiliti al momento della lo-	
	ro nomina. Qualora siano nominati due o più amministratori i	
	soci che procedono alla loro nomina debbono indicare per qua-	
	li atti occorre la firma disgiunta o congiunta e quali atti	
	devono essere preventivamente autorizzati dai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori tecnici, pro-	
	curatori speciali, per singoli atti o categorie di atti, de-	
	terminandone i poteri e i limiti.	
	Art. 17) La firma e la rappresentanza legale della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Uni-	
	co o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai due	
	o più amministratori disgiuntamente o congiuntamente, con le	
	stesse modalità con le quali è stato loro attribuito il pote-	
	re di amministrazione. La firma e la rappresentanza legale	
	spetta altresì agli amministratori delegati o ai procuratori	
	nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	Art. 18) La società può nominare un organo di controllo mono-	
	cratico o collegiale, la cui composizione è definita all'atto	
	della nomina. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la no-	

		mina dell'organo di controllo è obbligatoria.
		L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rie-
		leggibile. Non possono essere nominati alla carica di e se
		nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle
		condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e possono essere
		revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'as-
		semblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere ap-
		provata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
		L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli
		artt. 2403 e 2403 bis c.c.; allo stesso può essere anche af-
		fidato l'incarico di esercitare il controllo contabile della
		società, in questo caso l'organo di controllo dovrà essere
		integralmente costituito da revisori contabili, iscritti nel
		Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si ap-
		plicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407
		e 2408, primo comma c.c..
		Il compenso dei membri dell'organo di controllo è determinato
		dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della
		durata del loro ufficio.
		Art. 19) In alternativa all'organo di controllo e fuori dei
		casi di obbligatorietà dello stesso, per il controllo conta-
		bile della società può essere nominato un revisore iscritto
		nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
		Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stes-
		so in materia di società per azioni.

	L'incarico ha la durata di tre esercizi e puo' essere revoca-	
	to solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto del-	
	la nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 se-	
	xies del Codice Civile.	
	Art. 20) Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'ogget-	
	to o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al	
	trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato	
	di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzio-	
	ne di limitazioni alla circolazione delle partecipazioni;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazio-	
	ni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	della società o una rilevante modificazione dei diritti at-	
	tribuiti ai soci;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto.	
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso,	
	dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	

	più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di con-	
	ferimento.	
	Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,	
	che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato	
	con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita de-	
	libera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare	
	di cui al precedente art. 9).	
	Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo	
	della maggioranza richiesta non si tiene conto della parteci-	
	pazione del socio della cui esclusione si tratta.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata con racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclu-	
	sione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione	
	suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare op-	
	posizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se	
	la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di	
	essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.	
	Art. 22) In caso di scioglimento della società nelle ipotesi	
	previste dall'art. 2484 c.c. l'assemblea dei soci determinerà	
	le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquida-	
	tori fissandone i poteri.	
	Art. 23) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i	
	soci o tra i soci e la società che abbiano per oggetto dirit-	

	ti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico	
	Ministero, saranno devolute ad un arbitro nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.	
	L'arbitro dovrà decidere con poteri di amichevole compositore	
	entro trenta giorni dalla nomina, secondo equità e senza for-	
	malità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le determina-	
	zioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Art. 24) Per quanto non espressamente contemplato nel pre-	
	sente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge in	
	materia di società a responsabilità limitata.	
	Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto	
	ai costituiti i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo	
	e lo sottoscrivono alle ore dodici e cinque.	
	Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in	
	minima parte a mano da me Notaio su questi cinque fogli occu-	
	pa facciate diciannove e righe fin qui della ventesima.	
	Firmato RENDINA Ivan	
	Firmato Fernando De Paola, Notaio	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMEN-	
	TO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS	
	82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, IN TERMI-	
	NI UTILI DI REGISTRAZIONE.	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22.02.2007 ME-	